
L'Esame

Release 0.1

Emanuele Donno

02 gen 2024

1	Codice Deontologico	1
1.1	<i>Capo I - Parte Generale</i>	1
1.2	<i>Capo II - Doveri Generali</i>	2
1.3	<i>Capo III - Rapporti Interni</i>	5
1.4	<i>Capo IV - Rapporti Esterni</i>	8
1.5	<i>Capo V - Rapporti con l'Ordine</i>	9
1.6	<i>Capo VI - Incompatibilità</i>	10
1.7	<i>Capo VII - Disposizioni Finali</i>	11
2	Sanzioni e provvedimenti	13
3	Leggi e Decreti	15
3.1	<i>R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537</i>	15
3.2	<i>R.D. 27 ottobre 1927, n. 2145</i>	25
4	Domande	29
5	Mappe Concettuali	31
6	Indice	33

Codice Deontologico

Questa è la versione digitale (**non ufficiale**) del **Codice Deontologico** scaricabile in formato PDF dalla [pagina ufficiale del Consiglio Nazionale degli Ingegneri Italiani \(CNI\)](#).

Come riportato nel [documento ufficiale](#), il Codice Deontologico degli Ingegneri Italiani è stato:

Approvato in data 1° dicembre 2006, adeguato in data 9 aprile 2014, integrato in data 23 marzo 2022 e da ultimo aggiornato in data 14 giugno 2023.

Esso è composto da 23 articoli, divisi in 7 Capi:

CAPO	Titolo	Articoli
I	Parte Generale	1 - 2
II	Doveri Generali	3 - 12
III	Rapporti Interni	13 - 16
IV	Rapporti Esterni	17 - 19
V	Rapporti con l'Ordine	20
VI	Incompatibilità	21 - 22
VII	Disposizioni Finali	23

1.1 Capo I - Parte Generale

1.1.1 Articolo 01 - Principi Generali

1.1

La professione di Ingegnere deve essere esercitata nel rispetto delle leggi e regolamenti emanati dallo Stato e/o dai suoi organi, dei principi costituzionali e dell'ordinamento comunitario.

1.2

Le prestazioni professionali dell'Ingegnere devono essere svolte tenendo conto della tutela della vita e della salute dell'uomo.

1.1.2 Articolo 02 - Finalità e ambito di applicazione

2.1

Le presenti norme si applicano agli iscritti ad ogni settore e in ogni sezione dell'albo, in qualunque forma gli stessi svolgano l'attività di Ingegnere e sono finalizzate alla tutela dei valori e interessi generali connessi all'esercizio professionale e del decoro della professione.

2.2

Le previsioni del presente Codice deontologico devono intendersi riferite a tutti i titoli professionali stabiliti dall'*art.45* del Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 n.328, e sinteticamente indicati con il termine "**Ingegnere**".

2.3

Chiunque eserciti la professione di Ingegnere in Italia è impegnato a rispettare e far rispettare il presente Codice Deontologico, anche se cittadino di altro Stato ed anche nel caso di prestazioni transfrontaliere occasionali temporanee.

2.4

Il rispetto delle presenti norme è dovuto anche per prestazioni rese all'estero, unitamente al rispetto delle norme etico-deontologiche vigenti nel paese in cui viene svolta la prestazione professionale.

1.2 Capo II - Doveri Generali

1.2.1 Articolo 03 - Doveri dell'Ingegnere

3.1

L'Ingegnere sostiene e difende il decoro e la reputazione della propria professione.

3.2

L'Ingegnere accetta le responsabilità connesse ai propri compiti e dà garanzia di poter rispondere degli atti professionali svolti.

3.3

L'Ingegnere deve adempiere agli impegni assunti con diligenza, perizia e prudenza e deve informare la propria attività professionale ai principi di integrità, lealtà, chiarezza, correttezza e qualità della prestazione.

3.4

L'Ingegnere ha il dovere di conservare la propria autonomia tecnica e intellettuale, rispetto a qualsiasi forma di pressione e condizionamento esterno di qualunque natura.

3.5

Costituisce infrazione disciplinare l'evasione fiscale e/o previdenziale definitivamente accertata.

1.2.2 Articolo 04 - Correttezza

4.1

L'Ingegnere rifiuta di accettare incarichi e di svolgere attività professionali nei casi in cui ritenga di non avere adeguata preparazione e competenza e/o quelli per i quali ritenga di non avere adeguati mezzi ed organizzazione per l'adempimento degli impegni assunti.

4.2

L'Ingegnere sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia svolto e/o diretto; non sottoscrive le prestazioni professionali in forma paritaria unitamente a persone che per norme vigenti non le possono svolgere.

4.3

Costituisce altresì illecito disciplinare il comportamento dell'Ingegnere che agevoli, o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi l'esercizio abusivo dell'attività di Ingegnere o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici, anche se limitatamente al periodo di eventuale sospensione dall'esercizio.

4.4

Qualsiasi dichiarazione, attestazione o asseverazione resa dall'Ingegnere deve essere preceduta da verifiche, al fine di renderle coerenti con la realtà dei fatti e dei luoghi.

4.5

L'Ingegnere non può accettare da terzi compensi diretti o indiretti, oltre a quelli dovutigli dal committente, senza comunicare a questi natura, motivo ed entità ed aver avuto per iscritto autorizzazione alla riscossione.

4.6

L'Ingegnere non cede ad indebite pressioni e non accetta di rendere la prestazione in caso di offerte o proposte di remunerazioni, compensi o utilità di qualsiasi genere che possano pregiudicare la sua indipendenza di giudizio.

4.7

L'Ingegnere verifica preliminarmente la correttezza e la legittimità dell'attività professionale e rifiuta di formulare offerte, accettare incarichi o di prestare la propria attività quando possa fondatamente desumere da elementi conosciuti che la sua attività concorra a operazioni illecite o illegittime e palesemente incompatibili coi principi di liceità, moralità, efficienza e qualità.

1.2.3 Articolo 05 - Legalità

5.1

Costituisce illecito disciplinare lo svolgimento di attività professionale in mancanza di titolo in settori o sezioni diversi da quelli di competenza o in periodo di sospensione.

5.2

Il comportamento dell'Ingegnere che certifica, dichiara o attesta la falsa esistenza di requisiti e/o presupposti per la legittimità dei conseguenti atti e provvedimenti amministrativi costituisce violazione disciplinare.

5.3

Costituisce grave violazione deontologica, lesiva della categoria professionale, ogni forma di partecipazione o contiguità in affari illeciti a qualunque titolo collegati o riconducibili alla criminalità organizzata o comunque a soggetti dediti al malaffare.

1.2.4 Articolo 06 - Riservatezza

6.1

L'Ingegnere deve mantenere il segreto professionale sulle informazioni assunte nell'esecuzione dell'incarico professionale.

6.2

L'Ingegnere è tenuto a garantire le condizioni per il rispetto del dovere di riservatezza a coloro che hanno collaborato alla prestazione professionale.

1.2.5 Articolo 07 - Formazione e aggiornamento

7.1

L'Ingegnere deve costantemente migliorare le proprie conoscenze per mantenere le proprie capacità professionali ad un livello adeguato allo sviluppo della tecnologia, della legislazione, e dello stato dell'arte della cultura professionale.

7.2

L'Ingegnere deve costantemente aggiornare le proprie competenze professionali seguendo i percorsi di formazione professionale continua così come previsto dalla legge.

1.2.6 Articolo 08 - Assicurazione professionale

8.1

Nei casi previsti dalla legge l'Ingegnere, a tutela del committente, è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

8.2

L'Ingegnere, al momento dell'assunzione dell'incarico, è tenuto a rendere noti al committente gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale ed il relativo massimale.

1.2.7 Articolo 09 - Pubblicità informativa

9.1

La pubblicità deve rispettare la dignità ed il decoro della professione, deve essere finalizzata alla informazione relativamente ai servizi offerti dal professionista e può riguardare l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli posseduti, la struttura dello studio ed i compensi richiesti per le varie prestazioni.

9.2

Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli o denigratorie.

1.2.8 Articolo 10 - Rapporti con il committente

10.1

L'Ingegnere deve sempre operare nel legittimo interesse del committente, e informare la propria attività ai principi di integrità, lealtà, riservatezza nonché fedeltà al mandato ricevuto.

1.2.9 Articolo 11 - Incarichi e compensi

11.1

L'Ingegnere al momento dell'affidamento dell'incarico deve definire con chiarezza i termini dell'incarico conferito e deve pattuire il compenso con il committente, rendendo noto il grado di complessità della prestazione e fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili correlati o correlabili all'incarico stesso.

11.2

L'Ingegnere è tenuto a comunicare al committente eventuali situazioni o circostanze che possano modificare il compenso inizialmente pattuito, indicando l'entità della variazione.

11.3

La misura del compenso è correlata all'importanza dell'opera e al decoro della professione ai sensi dell'art. 2233 del codice civile e deve essere resa nota al committente, comprese spese, oneri e contributi. Il compenso relativo

alle prestazioni professionali di cui alla legge 21 aprile 2023 n.49 deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi fissati dai decreti ministeriali, ai sensi dell'art.1 della legge citata.

11.4

I compensi professionali previsti nei modelli standard di convenzione, concordati tra imprese e Consiglio Nazionale degli Ingegneri si presumono equi fino a prova contraria, ai sensi dell'art.6 della *legge 21 aprile 2023 n.49*.

11.5

L'Ingegnere può fornire prestazioni professionali a titolo gratuito solo in casi particolari quando sussistano valide motivazioni ideali ed umanitarie.

11.6

Possono considerarsi prestazioni professionali non soggette a remunerazione tutti quegli interventi di aiuto rivolti a colleghi Ingegneri che, o per limitate esperienze dovute alla loro giovane età o per situazioni professionali gravose, si vengono a trovare in difficoltà.

1.2.10 Articolo 12 - Svolgimento delle prestazioni

12.1

L'incarico professionale deve essere svolto compiutamente, con espletamento di tutte le prestazioni pattuite, tenendo conto degli interessi del committente.

12.2

L'Ingegnere deve informare il committente di ogni potenziale conflitto di interesse che potrebbe sorgere durante lo svolgimento della prestazione.

12.3

L'Ingegnere deve avvertire tempestivamente il committente in caso di interruzione o di rinuncia all'incarico, in modo da non provocare pregiudizio allo stesso.

12.4

L'Ingegnere è inoltre tenuto ad informare il committente, nel caso abbia rapporti di interesse su materiali o procedimenti costruttivi proposti per lavori attinenti al suo incarico professionale, quando la natura e la presenza di tali rapporti possano ingenerare sospetto di parzialità professionale o violazione di norme di etica.

12.5

L'Ingegnere è tenuto a consegnare al committente i documenti dallo stesso ricevuti o necessari all'espletamento dell'incarico nei termini pattuiti, quando quest'ultimo ne faccia richiesta.

1.3 Capo III - Rapporti Interni

1.3.1 Articolo 13

13.1

L'Ingegnere deve improntare i rapporti professionali con i colleghi alla massima lealtà e correttezza, allo scopo di affermare una comune cultura ed identità professionale pur nei differenti settori in cui si articola la professione.

13.2

Costituisce infrazione alla regola deontologica l'utilizzo di espressioni sconvenienti od offensive negli scritti e nell'attività professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi che nei confronti delle controparti e dei terzi.

13.3

L'Ingegnere deve astenersi dal porre in essere azioni che possano ledere, con critiche denigratorie o in qualsiasi altro modo, la reputazione di colleghi o di altri professionisti.

13.4

L'Ingegnere non deve mettere in atto comportamenti scorretti finalizzati a sostituire in un incarico un altro Ingegnere o altro tecnico, già incaricato per una specifica prestazione.

13.5

L'Ingegnere che sia chiamato a subentrare in un incarico già affidato ad altri potrà accettarlo solo dopo che il committente abbia comunicato ai primi incaricati la revoca dell'incarico per iscritto; dovrà inoltre informare per iscritto i professionisti a cui subentra e il Consiglio dell'Ordine.

13.6

In caso di subentro ad altri professionisti in un incarico l'Ingegnere subentrante deve fare in modo di non arrecare danni alla committenza ed al collega a cui subentra.

13.7

L'Ingegnere sostituito deve adoperarsi affinché la successione del mandato avvenga senza danni per il committente, fornendo al nuovo professionista tutti gli elementi per permettergli la prosecuzione dell'incarico.

13.8

L'Ingegnere sottoscrive prestazioni professionali con incarico affidato congiuntamente a più professionisti, in forma collegiale o in gruppo, solo quando siano rispettati e specificati i limiti di competenza professionale, i campi di attività e i limiti di responsabilità dei singoli membri del collegio o del gruppo. Tali limiti dovranno essere dichiarati sin dall'inizio della collaborazione.

13.9

L'Ingegnere collabora con i colleghi e li supporta, ove richiesto, nel caso subiscano pressioni lesive della loro dignità personale e della categoria.

1.3.2 Articolo 14 - Rapporti con collaboratori

14.1

L'Ingegnere può ricorrere sotto la propria direzione e responsabilità a collaboratori e, più in generale, all'utilizzazione di una organizzazione stabile.

14.2

I rapporti fra Ingegneri e collaboratori sono improntati alla massima correttezza.

14.3

L'Ingegnere assume la piena responsabilità della organizzazione della struttura che utilizza per eseguire l'incarico affidatogli, nonché del prodotto della organizzazione stessa; l'Ingegnere si assume la responsabilità dei collaboratori per i quali deve definire, seguire e controllare il lavoro svolto e da svolgere.

14.4

L'Ingegnere nell'espletare l'incarico assunto si impegna ad evitare ogni forma di collaborazione che possa identificarsi con un subappalto non autorizzato del lavoro intellettuale o che porti allo sfruttamento di esso; deve inoltre rifiutarsi di legittimare il lavoro abusivo.

14.5

L'Ingegnere deve improntare il rapporto con collaboratori e tirocinanti alla massima chiarezza e trasparenza.

14.6

Nei rapporti con i collaboratori e i dipendenti, l'Ingegnere è tenuto ad assicurare ad essi condizioni di lavoro e compensi adeguati.

14.7

Nei rapporti con i tirocinanti, l'Ingegnere è tenuto a prestare il proprio insegnamento professionale e a compiere

quanto necessario per assicurare ad essi il sostanziale adempimento della pratica professionale, sia dal punto di vista tecnico/scientifico, sia dal punto di vista delle regole deontologiche.

14.8

Parimenti l'Ingegnere tirocinante deve improntare il rapporto con il professionista, presso il quale svolge il tirocinio, alla massima correttezza, astenendosi dal porre in essere qualsiasi atto o condotta diretti ad acquisire in proprio i clienti dello studio presso il quale ha svolto il tirocinio.

1.3.3 Articolo 15 - Concorrenza

15.1

La concorrenza è libera e deve svolgersi nel rispetto delle norme deontologiche secondo i principi fissati dalla normativa e dall'ordinamento comunitario.

15.2

L'Ingegnere si deve astenere dal ricorrere a mezzi incompatibili con la propria dignità per ottenere incarichi professionali, come l'esaltazione delle proprie qualità a denigrazione delle altrui o fornendo vantaggi o assicurazioni esterne al rapporto professionale.

15.3

È sanzionabile disciplinarmente la pattuizione di compensi manifestamente inadeguati alla prestazione da svolgere. In caso di accettazione di incarichi con corrispettivo che si presuma anormalmente basso, l'Ingegnere potrà essere chiamato a dimostrare il rispetto dei principi di efficienza e qualità della prestazione. La violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali, è sanzionata a giudizio del Consiglio di disciplina territoriale, ai sensi dell'art.5, comma 5, della legge 21 aprile 2023 n.49.

15.4

La violazione dell'obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della legge 21 aprile 2023 n. 49 e dalle altre leggi in vigore è sanzionata a giudizio del Consiglio di disciplina territoriale, ai sensi dell'art.5, comma 5, della legge citata.

15.5

L'illecita concorrenza può manifestarsi in diverse forme:

- a. critiche denigratorie sul comportamento professionale di un collega;
- b. attribuzione a sé della paternità di un lavoro eseguito in collaborazione senza che sia chiarito l'effettivo apporto dei collaboratori;
- c. attribuzione a se stessi del risultato della prestazione professionale di altro professionista;
- d. utilizzazione della propria posizione o delle proprie conoscenze presso Amministrazioni od Enti Pubblici per acquisire incarichi professionali direttamente o per interposta persona;
- e. partecipazione come consulente presso enti banditori o come membro di commissioni giudicatrici di concorsi che non abbiano avuto esito conclusivo per accettare incarichi inerenti alla progettazione che è stata oggetto del concorso;
- f. abuso di mezzi pubblicitari della propria attività professionale e che possano ledere in vario modo la dignità della professione.

1.3.4 Articolo 16 - Attività in forma associativa o societaria

16.1

Nel caso in cui l'attività professionale, anche di tipo interdisciplinare, sia svolta in forma associativa o societaria nei modi e nei termini di cui alle norme vigenti, le prestazioni professionali devono essere rese sotto la direzione e responsabilità di uno o più soci/associati, il cui nome deve essere preventivamente comunicato al committente.

16.2

Gli Ingegneri che intendono esercitare l'attività in forma associata, esclusiva o non esclusiva, devono stabilire per iscritto i termini dei reciproci impegni e la durata del rapporto professionale e, nel caso di incarichi congiunti, devono rispettare i campi e i limiti di responsabilità dei singoli membri del collegio o del gruppo ed a dichiarare tali limiti sin dall'inizio della collaborazione

16.3

Nel caso di associazione professionale è disciplinarmente responsabile soltanto l'Ingegnere o gli Ingegneri a cui si riferiscano i fatti specifici commessi.

16.4

La forma dell'esercizio professionale non muta le responsabilità professionali derivanti dall'operato dell'Ingegnere nei confronti della committenza e della collettività. Del comportamento dell'Ingegnere nell'ambito dell'attività della società di cui è socio, risponde deontologicamente anche la società iscritta all'Albo.

1.4 Capo IV - Rapporti Esterni

1.4.1 Articolo 17 - Rapporti con le istituzioni

17.1

L'Ingegnere deve astenersi dall'avvalersi, in qualunque forma, per lo svolgimento degli incarichi professionali della collaborazione retribuita dei dipendenti delle Istituzioni se non espressamente a tal fine autorizzati.

17.2

L'Ingegnere che sia in rapporti di parentela, familiarità o frequentazione con coloro che rivestono incarichi od operano nelle Istituzioni deve astenersi dal vantare tale rapporto al fine di trarre utilità di qualsiasi natura nella sua attività professionale.

17.3

L'Ingegnere che assume cariche istituzionali, o sia nominato in una commissione o giuria, deve svolgere il proprio mandato evitando qualsiasi abuso, diretto o per interposta persona, dei poteri inerenti la carica ricoperta per trarre comunque vantaggi per sé o per altri; non deve, inoltre, vantare tale incarico al fine di trarne utilità nella propria attività professionale. Nello stesso modo, ove sia in rapporti di qualsiasi natura con componenti di commissioni aggiudicatrici, non deve vantare tali rapporti per trarre vantaggi di qualsiasi natura per sé o per altri derivanti da tale circostanza.

1.4.2 Articolo 18 - Rapporti con la collettività

18.1

L'Ingegnere è personalmente responsabile della propria opera nei confronti della committenza e la sua attività professionale deve essere svolta tenendo conto preminentemente della tutela della collettività.

1.4.3 Articolo 19 - Rapporti con il territorio

19.1

L'Ingegnere nell'esercizio della propria attività cerca soluzioni ai problemi a lui posti, che siano compatibili con il principio dello sviluppo sostenibile, mirando alla massima valorizzazione delle risorse naturali, al minimo consumo del territorio e al minimo spreco delle fonti energetiche.

19.2

Nella propria attività l'Ingegnere è tenuto, nei limiti delle sue funzioni, ad evitare che vengano arrecate all'ambiente nel quale opera alterazioni che possano influire negativamente sull'equilibrio ecologico e sulla conservazione dei beni culturali, artistici, storici e del paesaggio.

19.3

L'Ingegnere non può progettare o dirigere opere abusive o difformi alle norme e regolamenti vigenti.

1.5 *Capo V - Rapporti con l'Ordine*

1.5.1 Articolo 20 - Rapporti con l'Ordine e con gli organismi di autogoverno

20.1

L'appartenenza dell'Ingegnere all'Ordine professionale comporta il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine. Ogni Ingegnere ha pertanto l'obbligo, se convocato dal Consiglio dell'Ordine o dal suo Presidente, di presentarsi e di fornire tutti i chiarimenti richiesti.

20.2

L'Ingegnere deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti economici dovuti nei confronti dell'Ordine.

20.3

L'Ingegnere si adegua alle deliberazioni del Consiglio dell'Ordine, se assunte nell'esercizio delle relative competenze istituzionali.

20.4

L'Ingegnere che abbia ricevuto una nomina a seguito di una segnalazione da parte dell'Ordine, della Consulta/Federazione o del CNI, deve:

- a. comunicare tempestivamente al Consiglio le nomine ricevute in rappresentanza su segnalazione dello stesso o di altri organismi;
- b. svolgere il mandato limitatamente alla durata prevista di esso;
- c. accettare la riconferma consecutiva dello stesso incarico solo nei casi ammessi dal Consiglio o da altro organismo nominante;
- d. prestare la propria opera in forma continuativa per l'intera durata del mandato, seguendo assiduamente e diligentemente i lavori che il suo svolgimento comporta, segnalando al Consiglio dell'Ordine con sollecitudine le violazioni di norme deontologiche delle quali sia venuto a conoscenza nell'adempimento dell'incarico comunque ricevuto;

- e. presentare tempestivamente le proprie dimissioni nel caso di impossibilità a mantenere l'impegno assunto;
- f. controllare la perfetta osservanza delle norme che regolano i lavori a cui si partecipa.

20.5

L'Ingegnere è tenuto a rispettare le disposizioni di legge e regolamentari in materia elettorale, ivi incluse quelle delegate al Consiglio Nazionale degli Ingegneri. La violazione delle suddette disposizioni, laddove finalizzata ad anteporre interessi privati a quelli della categoria professionale e a compromettere, per l'effetto, la corretta composizione, il tempestivo insediamento o il regolare funzionamento degli organi di autogoverno della professione, configura un illecito disciplinare. Costituisce, in particolare, grave illecito disciplinare l'inosservanza, da parte dell'Ingegnere che intenda candidarsi a ricoprire la carica di Consigliere territoriale dell'Ordine o di Consigliere nazionale, del limite di mandati elettorali consecutivi stabilito all'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n.169 e dalla normativa vigente.

1.6 Capo VI - Incompatibilità

1.6.1 Articolo 21 - Incompatibilità

21.1

L'Ingegnere non svolge prestazioni professionali in condizioni di incompatibilità con il proprio stato giuridico, né quando il proprio interesse o quello del committente o datore di lavoro siano in contrasto con i suoi doveri professionali.

21.2

Si manifesta incompatibilità anche nel contrasto con i propri doveri professionali nel caso di partecipazioni a concorsi le cui condizioni del bando siano state giudicate dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri o dagli Ordini (per i soli concorsi provinciali), pregiudizievoli ai diritti o al decoro dell'Ingegnere, sempre che sia stata emessa formale diffida e che questa sia stata comunicata agli iscritti tempestivamente.

21.3

Fermo restando quanto disposto dalla normativa vigente, l'Ingegnere che rediga o abbia redatto un Piano di Governo del Territorio, un piano di fabbricazione, o altri strumenti urbanistici d'iniziativa pubblica nonché il programma pluriennale d'attuazione deve astenersi, dal momento dell'incarico fino all'approvazione, dall'accettare da committenti privati incarichi professionali inerenti l'area oggetto dello strumento urbanistico. Il periodo di tempo di incompatibilità deve intendersi quello limitato sino alla prima adozione dello strumento da parte dell'amministrazione committente. Tale norma è estesa anche a quei professionisti che con il redattore del piano abbiano rapporti di collaborazione professionale continuativa in atto.

21.4

L'Ingegnere non può accettare la nomina ad arbitro o ausiliario del giudice e comunque non può assumere in qualsivoglia veste la figura di soggetto giudicante se una delle parti del procedimento sia assistita, o sia stata assistita negli ultimi due anni, da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.

21.5

L'Ingegnere che abbia partecipato alla programmazione e definizione di atti e/o fasi delle procedure di evidenza pubblica aventi ad oggetto servizi tecnici è tenuto ad astenersi dal concorrere alle medesime.

21.6

L'Ingegnere si deve astenere dall'assumere incarichi nei seguenti casi:

- a. posizione di giudice in un concorso a cui partecipa come concorrente (o viceversa) un altro professionista che con il primo abbia rapporti di parentela o di collaborazione professionale continuativa, o tali comunque da poter compromettere l'obiettività del giudizio;

- b. esercizio della professione in contrasto con norme specifiche che lo vietino e senza autorizzazione delle competenti autorità (nel caso di ingegneri dipendenti, amministratori, ecc.);
- c. collaborazione sotto qualsiasi forma alla progettazione, costruzione, installazione, modifiche, riparazione e manutenzione di impianti, macchine, apparecchi, attrezzature, costruzioni e strutture per i quali riceva l'incarico di omologazione o collaudo.

1.6.2 Articolo 22 - Sanzioni

22.1

La violazione delle norme di comportamento di cui ai precedenti articoli del presente Codice Disciplinare è sanzionata, a giudizio del Consiglio di disciplina territoriale.

1.7 Capo VII - Disposizioni Finali

1.7.1 Articolo 23 - Disposizioni finali

23.1

Il presente Codice:

- a. è depositato presso il *Ministero della Giustizia*, il *Consiglio Nazionale degli Ingegneri*, gli *Ordini Provinciali*, gli *Uffici Giudiziari e Amministrativi* interessati;
 - b. è pubblicato sul sito ufficiale del Consiglio Nazionale e, nella versione recepita e approvata da ogni singolo Consiglio dell'Ordine, sul sito Internet di ciascun Ordine territoriale degli Ingegneri.
-

CAPITOLO 2

Sanzioni e provvedimenti

In questa pagina verranno inserite la lista delle sanzioni e dei provvedimenti disciplinari in cui si può incorrere se non viene rispettato il *Codice Deontologico*.

Pagina in allestimento

Qui sono raccolte le leggi e i decreti principali.

3.1 R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537

Publicato nella Gazz. Uff. 15 febbraio 1926, n. 37

Approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto

È approvato il regolamento per l'attuazione e il coordinamento della legge 24 giugno 1923, n. 1395, con le disposizioni vigenti nelle nuove province, annesso al presente decreto e firmato d'ordine nostro dai Ministri proponenti.

Testo del regolamento

3.1.1 Capo I - Dell'Albo

Articolo 1

In ogni provincia è costituito l'ordine degli ingegneri e degli architetti, avente sede nel comune capoluogo.

Articolo 2

Ogni ordine provvede alla formazione del proprio albo. Quando gli iscritti nell'albo non raggiungano il numero di 25, essi saranno iscritti nell'albo di un capoluogo vicino, che sarà determinato dal primo presidente della Corte di appello.

Articolo 3

L'albo conterrà per ogni singolo iscritto: il cognome ed il nome, la paternità¹, la residenza. La iscrizione nell'albo ha luogo per ordine alfabetico. Accanto ad ogni nome saranno annotate la data e la natura del titolo che abilita all'esercizio della professione con eventuale indicazione dell'autorità da cui il titolo stesso fu rilasciato, nonché la data della iscrizione.

Articolo 4

Per essere iscritto nell'albo occorre aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere e di architetto, ai sensi del R.D. 31 dicembre 1923, n. 2909, salve le disposizioni dell'art. 60 del presente regolamento. Potranno essere iscritti nell'albo, a termini dell'art. 3, capoverso della L. 24 giugno 1923, numero 1395, anche gli ufficiali generali superiori dell'Arma del genio che siano abilitati all'esercizio della professione, ai sensi del R.D. 6 settembre 1902, n. 485.

Articolo 5

Per esercitare in tutto il territorio del Regno e delle colonie le professioni di ingegnere e di architetto è necessario avere superato l'esame di Stato, a norma del R.D. 31 dicembre 1923, n. 2909, ferme restando le disposizioni transitorie della L. 24 giugno 1923, n. 1395 e del presente regolamento. Soltanto però agli iscritti nell'albo possono conferirsi le perizie e gli incarichi di cui all'art. 4 della detta L. 24 giugno 1923, n. 1395, salva in ogni caso l'eccezione preveduta nel capoverso ultimo dello stesso art. 4 e nell'art. 56 del presente regolamento.

Articolo 6

Non si può essere iscritti nell'albo se non in seguito a domanda firmata dal richiedente.

Articolo 7

La domanda di iscrizione nell'albo deve essere presentata alla presidenza dell'ordine, redatta in carta da bollo da lire 2² e munita dei seguenti documenti:

- a. certificato di nascita;
- b. certificato di cittadinanza italiana o il certificato dello Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;
- c. certificato di residenza;
- d. certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda;
- e. certificato di aver conseguita l'approvazione nell'esame di Stato, ai sensi dell'art. 4, prima parte del presente regolamento e salve le disposizioni del successivo art. 60;
- f. dichiarazione di non essere iscritto né di aver domandata l'iscrizione in altro albo d'ingegnere o di architetto.
- g. non può essere iscritto nell'albo chi, per qualsiasi titolo, non abbia il godimento dei diritti civili, ovvero sia incorso in alcuna delle condanne di cui all'art. 28, prima parte, della legge 8 giugno 1874, n. 1938, sull'esercizio della professione di avvocato e procuratore, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a termini del codice di procedura penale.

¹ L'indicazione della paternità non è più richiesta in virtù della L. 31 ottobre 1955, n. 1004, contenente disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti, e modificazioni all'ordinamento dello stato civile.

² Ora da € 10,33

Articolo 8

Non oltre tre mesi dalla data della sua presentazione, il consiglio dell'ordine deve deliberare sulla domanda d'iscrizione nell'albo. La deliberazione deve essere motivata e presa a maggioranza assoluta di voti dei presenti, in seguito a relazione di un consigliere all'uopo delegato dal presidente.

Articolo 9

La deliberazione di cui all'art. 8 è notificata all'interessato nel termine di cinque giorni a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nello stesso termine ne è data comunicazione con lettera ufficiale al procuratore del Re.

Articolo 10

Contro la deliberazione del consiglio dell'ordine l'interessato ha diritto di ricorrere all'assemblea generale entro un mese dalla notificazione. Entro il medesimo termine può ricorrere anche al procuratore del Re presso il tribunale, qualora ritenga che la deliberazione sia contraria a disposizioni legislative o regolamentari.

Articolo 11

L'assemblea generale delibera su ricorso in seduta plenaria, che dovrà essere convocata straordinariamente dal consiglio dell'ordine, qualora non debba aver luogo, entro due mesi dalla presentazione del ricorso, la convocazione ordinaria dell'assemblea. In tal caso questa decide sul ricorso in sede di convocazione ordinaria dell'assemblea.

Articolo 12

La deliberazione è presa a maggioranza assoluta di voti, osservate le disposizioni dell'art. 28. Il ricorrente ha diritto di essere inteso personalmente ed il presidente del consiglio dell'ordine ha egualmente diritto di esporre oralmente le ragioni della deliberazione adottata. Alle notifiche delle deliberazioni dell'assemblea generale sarà provveduto nei modi e termini di cui all'art. 9.

Articolo 13

Contro le deliberazioni dell'assemblea è ammesso reclamo, tanto da parte del richiedente la iscrizione quanto, se del caso, del procuratore del Re, alla commissione centrale di cui all'articolo seguente.

Articolo 14

È istituita in Roma presso il Ministero dei lavori pubblici una commissione centrale³, alla quale spetta di decidere sulle impugnative proposte, anche nel merito, contro le deliberazioni della assemblea generale.

La commissione centrale è composta:

1. di 1 presidente di sezione del consiglio superiore dei lavori pubblici, che la presiede;
2. di 3 ingegneri o architetti membri del consiglio superiore dei lavori pubblici;
3. di 1 magistrato avente grado non inferiore a consigliere di corte d'appello o parificato;
4. di 6 rappresentanti degli ordini degli ingegneri ed architetti, di cui quattro ingegneri e due architetti.

³ La Commissione centrale è ora denominata Consiglio nazionale in forza dell'art. 2, D.Lgs.P. 21 giugno 1946, n. 6.

I componenti la commissione di cui ai nn. 1, 2 e 3 sono nominati dal Ministro per la giustizia e per gli affari di culto e dal Ministro per i lavori pubblici secondo la rispettiva competenza; quelli di cui al n. 4 sono designati in seguito ad elezione dalle rispettive assemblee, osservate, per la votazione, le disposizioni del successivo art. 33.

A tal fine l'assemblea di ciascun ordine nell'adunanza ordinaria procede alla votazione per la designazione dei membri della commissione centrale. Il risultato della votazione, nel termine di quindici giorni da quello della ultimazione delle operazioni di scrutinio, è comunicato al presidente della commissione centrale, che formerà la graduatoria. Saranno eletti coloro che dal complesso delle votazioni delle assemblee risulteranno avere conseguito il maggior numero di voti. A parità di voti s'intendono eletti i più anziani di età.

I componenti la commissione centrale durano in carica 3 anni, ma alla scadenza possono essere riconfermati o rieletti.

Articolo 15

Adempiono alle mansioni di segreteria della commissione centrale magistrati trattenuti nel Ministero della giustizia, nonché funzionari del Ministero dei lavori pubblici, nominati dai rispettivi Ministri.

Articolo 16

La impugnazione dinanzi alla commissione centrale è proposta nel termine perentorio di giorni 30 da quello della data della lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, con la quale sia comunicata all'interessato la deliberazione dell'assemblea, o da quello della data della partecipazione ufficiale fattane al procuratore del Re.

La impugnazione è trasmessa con lettera raccomandata alla segreteria della commissione centrale e la prova dell'avvenuta trasmissione non può essere data che mediante esibizione della ricevuta postale di raccomandazione.

Articolo 17

Contro la deliberazione della commissione centrale non è dato alcun mezzo di impugnazione né in via amministrativa né in via giudiziaria, salvo il ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione del Regno, nei casi di incompetenza o eccesso di potere.

Articolo 18

Le spese per il funzionamento della commissione centrale, sono proporzionalmente sostenute da tutti gli ordini professionali in ragione del numero degli iscritti.

L'ammontare delle spese viene determinato dalla commissione centrale, la quale cura anche la ripartizione di esso tra i vari consigli dell'ordine, a norma del comma precedente, e detta le modalità per il versamento della quota spettante a ciascun consiglio dell'ordine.

I consigli dell'ordine possono stabilire nei propri regolamenti interni un apposito contributo speciale a carico di tutti gli iscritti per le spese di cui al presente articolo.

Articolo 19

La commissione centrale stabilirà con proprio regolamento interno le norme per il procedimento relativo ai ricorsi proposti dinanzi ad essa e per quanto occorra al suo funzionamento amministrativo contabile⁴.

Articolo 20

La cancellazione dall'albo, oltre che a seguito di giudizio disciplinare, a norma dell'articolo 37, n. 2, del presente regolamento, è pronunciata dal consiglio dell'ordine, di ufficio o su richiesta del pubblico ministero, nel caso di perdita della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili da qualunque titolo derivata, ovvero di condanna che costituisce impedimento alla iscrizione.

Articolo 21

Nel caso di cancellazione, sarà data comunicazione del provvedimento all'interessato, il quale ha facoltà di reclamare all'assemblea generale dell'ordine ed alla commissione centrale, in conformità dei precedenti artt. 10, 13 e 16.

Cessate le cause che hanno motivata la cancellazione dall'albo, l'interessato può fare domanda per esservi riammesso. Ove questa non sia accolta, egli potrà presentare ricorso in conformità dei suindicati artt. 10, 13 e 16.

Articolo 22

Indipendentemente dalle iscrizioni o cancellazioni individuali, a norma degli articoli precedenti, il consiglio dell'ordine, nel mese di gennaio di ogni anno, provvederà alla revisione dell'albo, portandovi le varianti che fossero necessarie. I provvedimenti adottati saranno comunicati agli interessati, i quali avranno diritto di reclamo in conformità dei precedenti artt. 10, 13 e 16.

Articolo 23

L'albo, stampato a cura e spese dell'ordine è inviato alla Corte di appello, ai Tribunali, alle Preture, alla Prefettura ed alle Camere di commercio, aventi sede nel distretto dell'ordine. Sarà pure rimesso ai Ministeri della giustizia e degli affari di culto, dell'interno, dei lavori pubblici, dell'economia nazionale e dell'istruzione, nonché alla commissione centrale ed agli altri consigli dell'ordine. Potrà inoltre essere trasmesso a quegli enti pubblici e privati che il consiglio reputerà opportuno, e, dietro pagamento, dovrà essere rilasciata copia a chiunque ne faccia richiesta. Agli uffici ed enti cui deve essere obbligatoriamente trasmesso l'albo, a termini del presente articolo, saranno pure comunicati i provvedimenti individuali e definitivi di iscrizione e di cancellazione dall'albo.

Articolo 24

Non si può far parte che di un solo ordine di ingegneri e di architetti. Chi si trova iscritto nell'ordine di una provincia, può chiedere il trasferimento della iscrizione in quello di un'altra, presentando domanda corredata dai documenti stabiliti dall'art. 7 e da un certificato rilasciato dal presidente dell'ordine al quale il richiedente appartiene, da cui risulti:

- a. la data e le altre indicazioni della prima iscrizione;
- b. che l'istante è in regola col pagamento del contributo di cui all'art. 37 ed, eventualmente, di quello stabilito a norma dell'art. 18.

Avvenuta la iscrizione nell'albo del nuovo ordine, il presidente di questo ne darà avviso al presidente dell'altro onde provveda alla cancellazione.

⁴ Vedi D.M. 1° ottobre 1948.

Articolo 25

Il consiglio dell'ordine rilascia ad ogni iscritto, apposita attestazione. L'iscrizione in un albo ha effetto per tutto il territorio del Regno e delle colonie.

3.1.2 Capo II - Dell'ordine e del consiglio dell'ordine

Sezione I - Dell'ordine

Articolo 26

La convocazione dell'ordine in adunanza generale è indetta dal presidente del consiglio dell'ordine, mediante partecipazione a ciascun iscritto, con lettera raccomandata, della prima ed eventuale seconda convocazione. L'avviso conterrà l'ordine del giorno dell'adunanza. La validità delle adunanze, è data, in prima convocazione dalla presenza della maggioranza assoluta degli iscritti; la seconda convocazione non potrà aver luogo prima del giorno successivo alla prima e sarà legale qualunque sia il numero degli intervenuti.

Articolo 27

Le adunanze generali sono ordinarie e straordinarie. Le adunanze ordinarie saranno convocate nel termine stabilito dall'art. 30 e provvederanno alla elezione dei membri del consiglio, alla elezione, quando del caso, dei designati per la commissione centrale ed all'approvazione del conto consuntivo dell'anno decorso e del bilancio preventivo per l'anno venturo. Si metteranno poi in discussione gli altri argomenti indicati nell'ordine del giorno. Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni volta che il consiglio ritiene conveniente convocarle o quando, da almeno un quinto degli iscritti, ne sia fatta richiesta scritta motivata. Le adunanze saranno convocate con le modalità indicate nell'articolo precedente.

Articolo 28

La presidenza delle adunanze sia ordinarie che straordinarie è tenuta dal presidente del consiglio dell'ordine; in caso di assenza del presidente e, dove esista, del vice-presidente, il consigliere più anziano fra i presenti assume la presidenza. Le funzioni di segretario sono adempiute dal segretario del consiglio dell'ordine o, in sua assenza, dal più giovane fra i consiglieri presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente. Ogni votazione è palese, salvo che l'assemblea, su proposta del presidente o di almeno un decimo dei presenti, deliberi che abbia luogo per scrutinio segreto e salve le disposizioni dell'articolo 33.

Sezione II - Del consiglio dell'ordine

Articolo 29

Ciascun ordine degli ingegneri e degli architetti è retto dal consiglio.

Articolo 30-34

(Omessi, perché riguardanti l'elezione del consiglio, ora regolata dagli artt. 2-5, D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382, recante norme sui Consigli degli ordini e collegi e sui Consigli nazionali professionali).

Articolo 35

Il consiglio elegge annualmente nel suo seno il presidente, il segretario, il cassiere economo; può anche eleggere un vice presidente.

Articolo 36

Il consiglio si aduna ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno due membri del consiglio.

Articolo 37

Il consiglio dell'ordine, oltre alle funzioni attribuitegli dal presente regolamento o da altre disposizioni legislative o regolamentari:

1. vigila sul mantenimento della disciplina fra gli iscritti affinché il loro compito venga adempiuto con probità e diligenza;
2. prende i provvedimenti disciplinari;
3. cura che siano repressi l'uso abusivo del titolo di ingegnere e di architetto e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia all'autorità giudiziaria;
4. determina il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per il funzionamento dell'ordine, ed, eventualmente, per il funzionamento della commissione centrale, nonché le modalità del pagamento del contributo;
5. compila ogni triennio la tariffa professionale, la quale, in mancanza di speciali accordi, s'intende accettata dalle parti e ha valore per tutte le prestazioni degli iscritti nell'ordine;
6. dà i pareri che fossero richiesti dalle pubbliche amministrazioni su argomenti attinenti alle professioni di ingegnere e di architetto.

Articolo 38

Il presidente del consiglio dell'ordine rappresenta legalmente l'ordine ed il consiglio stesso. In caso di assenza del presidente, e, dove esista, del vice-presidente, il consigliere più anziano ne fa le veci.

Articolo 39

Il segretario riceve le domande di iscrizione nell'albo, annotandole in apposito registro e rilasciando ricevuta ai richiedenti; stende le deliberazioni consiliari, eccetto quelle relative ai giudizi disciplinari, che saranno compilate dai relatori; tiene i registri prescritti dal consiglio, cura la corrispondenza; autentica le copie delle deliberazioni dell'ordine e del consiglio; ha in consegna l'archivio e la biblioteca. In mancanza del segretario, il consigliere meno anziano ne fa le veci.

Articolo 40

Il tesoriere-economista è responsabile dei fondi e degli altri titoli di valore di proprietà dell'ordine; riscuote il contributo; paga i mandati firmati dal presidente e controfirmati dal segretario.

Deve tenere i seguenti registri:

- a. registro a madre e figlia per le somme riscosse;
- b. registro contabile di entrata e di uscita;
- c. registro dei mandati di pagamento;
- d. inventario del patrimonio dell'ordine.

In caso di bisogno improrogabile, il presidente designa un consigliere per sostituire il tesoriere-economista.

Articolo 41

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a tre adunanze consecutive, è considerato dimissionario. Il consiglio dell'ordine provvede alla sua surrogazione sino alla convocazione dell'assemblea generale ordinaria.

Articolo 42

Il consiglio dell'ordine può disciplinare con regolamenti interni l'esercizio delle sue attribuzioni.

3.1.3 Capo III - Dei giudizi disciplinari

Articolo 43

Articolo 44

Articolo 45

Articolo 46

Articolo 47

Articolo 48

Articolo 49

Articolo 50

3.1.4 Capo IV - Dell'oggetto e dei limiti della professione di ingegnere e di architetto

Articolo 51

Articolo 52

Articolo 53

Articolo 54

Articolo 55

Articolo 56

3.1.5 Capo V - Disposizioni generali

Articolo 57

Articolo 58

3.1.6 Capo VI - Disposizioni di coordinamento e transitorie

Articolo 59

(Omesso, perché recante disposizione transitoria, ora priva di interesse).

Articolo 60

I diplomi menzionati nell'art. 1 della L. 24 giugno 1923, n. 1395, costituiscono, agli effetti dell'iscrizione, il titolo di cui all'art. 7, lettera e) per coloro che li hanno conseguiti entro il 31 dicembre 1924, a termini dell'art. 31 del R.D.L. 25 settembre 1924, n. 1585, ovvero li conseguiranno entro il 31 dicembre 1925, giusta le norme stabilite dall'art. 6 del R.D. 31 dicembre 1923, numero 2909.

Articolo 61

Il grado accademico di ingegnere o di architetto, conferito prima della pubblicazione della L. 24 giugno 1923, n. 1395, indipendentemente da ogni esame, in seguito a giudizio tecnico su pubblicazioni o su lavori, è considerato equipollente, agli effetti della legge predetta e del presente regolamento, al grado conferito da uno degli istituti indicati nell'art. 1 della legge medesima, in base agli esami stabiliti dalle norme sull'istruzione superiore.

Articolo 62

Gli ingegneri ed architetti che siano impiegati di una pubblica amministrazione dello Stato, delle province o dei comuni, e che si trovino iscritti nell'albo degli ingegneri e degli architetti, sono soggetti alla disciplina dell'ordine per quanto riguarda l'eventuale esercizio della libera professione.

I predetti ingegneri ed architetti non possono esercitare la libera professione ove sussista alcuna incompatibilità preveduta da leggi, regolamenti generali o speciali, ovvero da capitolati.

Per l'esercizio della libera professione è in ogni caso necessaria espressa autorizzazione dei capi gerarchici nei modi stabiliti dagli ordinamenti dell'amministrazione da cui il funzionario dipende.

[È riservata alle singole amministrazioni dello Stato la facoltà di liquidare ai propri funzionari i corrispettivi per le prestazioni compiute per enti pubblici o aventi finalità di pubblico interesse].

[Tali corrispettivi saranno fissati sulla base delle tariffe per i liberi professionisti con una riduzione non inferiore ad un terzo né superiore alla metà, salvo disposizioni speciali in contrario. La riduzione non avrà luogo nel caso che la prestazione sia compiuta insieme con liberi professionisti, quali componenti di una commissione]⁵

Articolo 63

Per i funzionari delle pubbliche amministrazioni la iscrizione nell'albo non può costituire titolo per quanto concerne la loro carriera.

Articolo 64

(Omesso, perché recante disposizione transitoria, ora priva di interesse).

Articolo 65

Coloro che si trovino nelle condizioni di cui agli artt. 1, 3 e 8 della L. 24 giugno 1923, numero 1395, devono presentare la domanda nella cancelleria della Corte o del Tribunale nel termine di tre mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 59, se risiedono nel Regno, e di sei mesi, se risiedano all'estero.

Il termine è di sei mesi a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento per coloro che domandano la iscrizione a norma dell'art. 9 della legge suddetta.

Articolo 66

Il primo presidente alla Corte o il presidente del Tribunale, scaduto il termine rispettivamente, di tre o di sei mesi, indicato nell'art. 65, comma primo, e prese in esame le domande presentate, decide sulle stesse, accordando o negando la iscrizione.

Contro tale decisione non è ammessa impugnazione, ma l'interessato può rinnovare la domanda d'iscrizione al consiglio dell'ordine, non appena costituito.

L'interessato ed il procuratore del Re hanno diritto d'impugnare la decisione del consiglio giusta le disposizioni dell'art. 10, del presente regolamento, riservato sempre il ricorso alla commissione centrale, a norma degli artt. 13 e 16.

⁵ Vedi, anche, l'art. 21, L. 15 novembre 1973, n. 734, riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.

Articolo 67-73

(Omessi, perché recanti disposizioni transitorie, ora prive di interesse).

Articolo 74

Gli albi degli ingegneri ed architetti dei territori indicati nel precedente art. 73 comprenderanno uno speciale elenco supplementare e transitorio, nel quale saranno iscritti i geometri civili autorizzati delle nuove province, i quali comprovino di avere superato l'esame della sezione geodetica di una scuola politecnica della cessata monarchia austro-ungarica prima del 31 dicembre 1913 e di possedere, alla data del 24 giugno 1923, l'autorizzazione, di cui all'ordinanza 7 maggio 1913 B. L. I. n. 77. Gli interessati, entro il termine perentorio di mesi tre dalla pubblicazione del presente regolamento, dovranno presentare domanda a norma degli artt. 59 e 65. Coloro che sono compresi nell'elenco di cui sopra, pur conservando il titolo di geometra civile, hanno gli stessi diritti degli ingegneri iscritti negli albi, ad eccezione di quanto riguarda l'esercizio professionale, il quale ha per oggetto le mansioni di spettanza del perito agrimensore (geometra) nonché, a mente del § 5 della predetta ordinanza 7 maggio 1913, la esecuzione di progetti e misurazioni planimetriche e altimetriche di ogni specie nel campo geodetico ed, in particolare, la compilazione di piani di situazione e di livello, di piani di divisione di terreni, di piani di commassazione e arrotondamento; le demarcazioni di confini, regolazioni di confini e altimetrie, la compilazione e l'esecuzione di tutti i lavori cartografici e fotogrammetrici, la revisione dei piani e dei calcoli geometrici e geodetici ed il rilascio di autenticazione su quanto sopra⁶.

3.2 R.D. 27 ottobre 1927, n. 2145

Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 febbraio 1926, n. 37

Norme di coordinamento della legge e del regolamento sulle professioni di ingegnere e di architetto con la legge sui rapporti collettivi del lavoro, per ciò che riflette la tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti.

Articolo 1

L'albo degli ingegneri è separato da quello degli architetti. Gli iscritti nell'albo degli ingegneri, i quali si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 54 del regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto, approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, hanno diritto di compiere tutte le mansioni di spettanza della professione di architetto e possono ottenere perizie ed incarichi a questa relative, senza bisogno di essere iscritti anche nell'albo degli architetti. È però in loro facoltà di chiedere l'iscrizione anche in questo albo. Egualmente gli iscritti nell'albo degli architetti, che si trovino nelle condizioni di cui nei capoversi del medesimo art. 54, hanno facoltà di esercitare le mansioni ivi indicate, anche ai fini di perizie o di incarichi, senza diritto di iscrizione nell'albo degli ingegneri.

Articolo 2

Le attribuzioni sulla custodia dell'albo degli ingegneri e degli architetti e sulla disciplina degli iscritti, deferite alle associazioni sindacali dall'art. 12 del regio decreto 1° luglio 1926, numero 1130, sono da esse esercitate a mezzo di una giunta composta di cinque membri, se il numero degli iscritti nell'albo non superi 200, e di sette membri negli altri casi. Fanno parte della Giunta anche due membri supplenti, che sostituiranno quelli effettivi in caso di assenza o di impedimento. I componenti della Giunta devono essere iscritti nell'albo professione. Essi sono nominati con decreto del Ministro per la giustizia e gli affari di culto fra coloro che le competenti associazioni sindacali designeranno in numero doppio; durano in carica due anni e, scaduto il biennio, possono essere riconfermati. Qualora negli albi degli ingegneri o degli architetti delle nuove province si trovino iscritti tecnici menzionati nell'art. 74 del regolamento

⁶ La L. 5 aprile 1950, n. 280 pubblicata nella Gazz. Uff. 6 giugno 1950, n. 128, relativa all'attribuzione del titolo di «ingegnere topografo» ai diplomati delle sezioni geodetiche dei Politecnici ex austro-ungarici, iscritti nell'elenco speciale di cui al presente articolo, ha così disposto: «Articolo unico. L'elenco speciale supplementare e transitorio di cui all'art. 74 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, è soppresso. I geometri civili autorizzati delle nuove province compresi nel predetto elenco sono iscritti, con il titolo di **ingegnere topografo** negli albi degli ingegneri dei territori annessi all'Italia con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778». Resta ferma la delimitazione dell'attività professionale contenuta nel terzo comma del citato art. 74.

approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, numero 2537, ovvero quelli indicati nel regio decreto 3 settembre 1926, n. 1660, fa parte della Giunta anche un membro dell'una o dell'altra di queste categorie. La Giunta elegge nel suo seno il presidente e il segretario. Essa decide a maggioranza; e, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Articolo 3

Per le iscrizioni, cancellazioni e revisioni dell'albo, la Giunta osserva le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537. Le norme dello stesso regolamento vanno osservate per quanto concerne i provvedimenti disciplinari. Non possono essere iscritti nell'albo, e qualora vi siano iscritti devono essere cancellati, coloro che abbiano svolto una pubblica attività in contraddizione con gli interessi della nazione.

Articolo 4

Contro le decisioni delle Giunte, così degli ingegneri, come degli architetti, è dato ricorso alla Commissione centrale, di cui all'art. 14 del precitato regolamento, giusta le norme in esso stabilite. Con l'osservanza delle norme medesime il ricorso può essere proposto anche dal Direttorio del sindacato nazionale, secondo la rispettiva competenza. Il Direttorio può delegare uno dei suoi membri a presentare e sostenere il ricorso. In sostituzione dei membri rappresentanti degli ordini degli ingegneri e degli architetti, contemplati nel comma secondo, n. 4, del su citato art. 14, fanno parte della commissione centrale quattro ingegneri e due architetti, nominati dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per la giustizia e per le corporazioni, e scelti fra coloro che ciascuno dei rispettivi sindacati nazionali designerà in numero doppio.

Articolo 5

La Giunta deve comunicare all'associazione sindacale i provvedimenti disciplinari presi contro i professionisti, che facciano anche parte dell'associazione sindacale, e questa deve comunicare alla Giunta i provvedimenti adottati contro coloro che siano anche iscritti nell'albo.

Articolo 6

L'albo professionale è distinto dal ruolo degli appartenenti alle associazioni sindacali. Esso, a cura della Giunta, deve essere stampato e comunicato, a tenore dell'art. 23 del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, numero 2537.

Articolo 7

Spetta alle associazioni sindacali, secondo la rispettiva competenza:

- a. di curare che siano repressi l'uso abusivo del titolo di ingegnere o di architetto e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia al procuratore del Re;
- b. di compilare ogni triennio la tariffa professionale. Questa deve essere approvata dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per la giustizia, sentito il parere della Commissione centrale;
- c. di determinare ed esigere il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per quanto si attiene alle spese occorrenti per la tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti. Essa cura altresì la ripartizione e l'esazione del contributo, che verrà stabilito dalla Commissione centrale per le spese del suo funzionamento, a norma dell'art. 18 del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 (5). L'associazione sindacale tiene distinta la contabilità relativa ai contributi, di cui al presente articolo, da quella dei contributi sindacali. Essa comunica alla Giunta l'elenco dei soci morosi per i provvedimenti disciplinari, a termini dell'art. 50 del predetto regolamento.

Articolo 8

Per tutto ciò che riguarda l'applicazione delle norme relative alle professioni di ingegnere e di architetto restano fermi i poteri di vigilanza del Ministro per la giustizia, giusta l'art. 57 del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537. Il Ministro per la giustizia può, con suo decreto, sciogliere la giunta, ove questa, chiamata alla osservanza degli obblighi ad essa imposti, persista a violarli o a non adempierli, ovvero per altri gravi motivi. In tal caso le attribuzioni della Giunta sono esercitate dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato, fino a che non sia provveduto alla nomina di una nuova Giunta. Egualmente, nel caso di scioglimento del Consiglio direttivo dell'associazione sindacale, il Ministro per la giustizia ha facoltà di disporre, con suo decreto, che la Giunta cessi di funzionare e che le sue attribuzioni siano esercitate dal presidente del tribunale.

Articolo 9

Il Ministro per la giustizia, d'intesa col Ministro per le corporazioni stabilirà, con suo decreto, la data da cui incominceranno a funzionare le Giunte menzionate nell'Articolo 2. Fino a tale data la custodia dell'albo, che sino alla data medesima continua ad essere unico, rimane affidata al presidente del tribunale. Egli, o un giudice da lui delegato decide sulle domande di iscrizione nell'albo; provvede, altresì, d'ufficio o su richiesta del pubblico Ministero, in ordine alla cancellazione dall'albo nel caso di perdita della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili, da qualunque titolo derivata, ovvero di condanna che costituisca impedimento alla iscrizione.

Articolo 10

I provvedimenti, di cui all'articolo precedente, sono presi dal presidente del tribunale o dal magistrato da lui delegato, sentito il parere di un ingegnere e di un architetto iscritti nell'albo, designati dalla rispettiva associazione sindacale. L'associazione designa anche un supplente per il caso di impedimento o di assenza. Quando alcuno dei suddetti provvedimenti riguardi un geometra civile autorizzato, di cui all'art. 74 del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, ovvero un tecnico, di cui al regio decreto 3 settembre 1926, n. 1660, il presidente del tribunale chiama a dare parere, in aggiunta all'ingegnere e all'architetto, un professionista iscritto nell'elenco menzionato nel citato art. 74, o, rispettivamente, nel regio decreto 3 settembre 1926, n. 1660. Contro i provvedimenti del presidente del tribunale è dato il ricorso alla Commissione centrale.

Articolo 11

Per tutto quanto non è previsto dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 giugno 1923, n. 1395, e del relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537. Con successivo regio decreto potranno essere emanate, ove sia il caso, le norme complementari, che si rendessero necessarie per l'ulteriore coordinamento della legge e del decreto suindicati con la legge 3 aprile 1926, n. 563, e con il regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e con ogni altra legge dello Stato.

CAPITOLO 4

Domande

Mappe Concettuali

In questa pagina verranno inserite le mappe concettuali utili allo studio in vista dell'esame di abilitazione alla professione di **Ingegnere**.

Pagina in allestimento

Questa documentazione vuole essere di aiuto a chiunque voglia intraprendere il percorso da **Ingegnere** e debba studiare per l'Esame di Stato.

Al momento, la documentazione comprende il *Codice Deontologico* in modo che possa essere consultato immediatamente da smartphone. Con il tempo verranno allestite le pagine delle *Sanzioni e provvedimenti* e delle *Mappe Concettuali*, inoltre verranno aggiunti dei compendi ai vari articoli del Codice Deontologico, rendendo semplice la ripetizione e lo studio.

Se questo contenuto ti è risultato utile, puoi offrirmi un caffè 

- *Codice Deontologico*
- *Sanzioni e provvedimenti*
- *Leggi e Decreti*
- *Domande*
- *Mappe Concettuali*